

Informazioni sulla Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. l) del Regolamento Intermediari Consob Del. 16190/07.

Al fine di adeguarsi alla disciplina in materia di conflitti d'interessi dettata dalla Direttiva 2004/39/CE e dal Regolamento congiunto Banca d'Italia–Consob del 29 ottobre 2007, Aletti Gestielle Alternative SGR (“SGR”), nell'ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, ha adottato la propria Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse (“Politica”), che identifica – tenuto anche conto della struttura e delle attività del Gruppo bancario Banco Popolare – le situazioni di conflitto che potrebbero sorgere tra la SGR, le società del Gruppo ed i rispettivi soggetti rilevanti e gli OICR ed i partecipanti agli stessi, definendone le relative misure di trattazione in vista di assicurare l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti medesimi.

La SGR ha pertanto adottato, dal punto di vista operativo, apposite procedure organizzative volte ad:

1. individuare le circostanze che generano o potrebbero generare, nell'ambito delle attività d'investimento, un conflitto di interessi – anche derivante da rapporti di Gruppo o d'affari – tra la SGR, le società del Gruppo ed i rispettivi soggetti rilevanti e gli OICR ed i partecipanti agli stessi, nonché tra i diversi OICR gestiti dalla SGR;
2. adottare le misure organizzative necessarie per gestire tali conflitti al fine di evitare che il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR ed ai partecipanti agli stessi.

Più in particolare, i processi di cui ai punti 1 e 2 si articolano come segue:

1. Identificazione delle possibili situazioni di conflitto di interessi.

La SGR individua le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più degli OICR gestiti.

Ai fini dell'Identificazione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse riconducibili alle attività prestate, la SGR considera:

- a) i conflitti tra gli interessi della Società, del Gruppo di appartenenza, di propri esponenti aziendali o di soggetti con cui la SGR intrattiene significativi rapporti d'affari, ivi inclusi quelli di cui la stessa può avvalersi nell'ambito dell'esternalizzazione di servizi, e gli interessi degli OICR gestiti e dei loro partecipanti;
- b) i conflitti tra gli interessi degli OICR, qualora esista il rischio potenziale che uno o più portafogli gestiti possano essere favoriti a danno di uno o altri portafogli gestiti dalla SGR stessa.

Più specificamente, la SGR valuta almeno se essa stessa, un suo soggetto rilevante – come definito dalla normativa vigente – una persona avente nei propri confronti un legame di controllo diretto o indiretto, ovvero uno o più Clienti:

- possano realizzare un guadagno finanziario, o evitare una perdita finanziaria, a spese dell'OICR;
- abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto dell'OICR, un interesse distinto da quello dell'OICR;
- abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di Clienti o di altri OICR rispetto a quelli dell'OICR interessato;
- ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli Investitori, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio.

Nel suddetto documento, la SGR ha altresì individuato, in aggiunta alle situazioni di conflitto di interesse rivenienti dall'operatività ordinariamente disposta per conto degli OICR gestiti, anche quelle ulteriori situazioni riconducibili a nuova operatività che, quand'anche al momento non realizzata, potrebbe essere in futuro avviata per espressa previsione dei Regolamenti di gestione degli OICR.

Sulla base dei sopraelencati parametri, la SGR ha identificato le specifiche situazioni che possono essere fonti, attuali o potenziali, di conflitti d'interesse. Tali situazioni possono essere sinteticamente raggruppate nelle seguenti macro categorie:

- a. conflitti d'interesse nelle attività d'investimento per conto degli OICR gestiti, riconducibili alle società appartenenti al Gruppo Banco Popolare in qualità di emittenti strumenti finanziari (rapporti di Gruppo);
- b. conflitti d'interesse nelle attività d'investimento per conto degli OICR gestiti, riconducibili alle società partecipate dal Gruppo Banco Popolare in qualità di emittenti strumenti finanziari (rapporti di partecipazione);

- c. conflitti d'interesse nelle attività d'investimento per conto degli OICR gestiti, riconducibili all'investimento in prodotti istituiti e gestiti da soggetti terzi nei confronti dei quali la SGR, società del Gruppo o i rispettivi soggetti rilevanti potrebbero avere rapporti d'affari, di parentela o stretti legami;
- d. conflitti d'interesse nelle attività d'investimento per conto degli OICR gestiti, riconducibili ai servizi eventualmente forniti alla SGR dal consulente per gli investimenti ("Advisor"), allorché le raccomandazioni personalizzate dallo stesso formulate abbiano ad oggetto prodotti istituiti e gestiti dal consulente medesimo, da società del gruppo di appartenenza di quest'ultimo o dai rispettivi soggetti rilevanti;
- e. conflitti d'interesse nelle attività d'investimento per conto degli OICR gestiti, riconducibili a rapporti d'affari di società del Gruppo Banco Popolare in qualità di intermediari che prestano il servizio di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti di emittenti strumenti finanziari;
- f. conflitti d'interesse nelle attività d'investimento per conto degli OICR gestiti, riconducibili a rapporti d'affari di società del Gruppo Banco Popolare in qualità di intermediari che prestano i servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini, anche mediante operazioni in conto proprio, nei confronti degli stessi OICR gestiti;
- g. conflitti d'interesse nelle attività d'investimento per conto degli OICR gestiti, riconducibili alle scelte d'investimento aventi ad oggetto OICR promossi dalla SGR medesima, ovvero da altre SGR appartenenti al Gruppo Banco Popolare (c.d. OICR "collegati");
- h. conflitti d'interesse nelle attività d'investimento per conto degli OICR gestiti, riconducibili a scelte d'investimento in relazione alle quali la SGR o altre società del Gruppo ricevano o possano ricevere incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio stesso dagli OICR gestiti e dagli Investitori;
- i. conflitti d'interesse tra due o più OICR gestiti dalla SGR, riconducibili alle attività d'investimento disposte per conto degli OICR medesimi.

Da ultimo, la SGR considera in conflitto di interessi l'investimento in ogni altro strumento finanziario qualora, in base alle informazioni disponibili alla SGR, si accerti l'esistenza di significativi rapporti d'affari tra l'emittente tali strumenti ed una delle società del Gruppo.

2. Individuazione delle relative misure di trattazione.

A fronte di ciascuna fattispecie di conflitto d'interesse identificata nel precedente paragrafo, la SGR istituisce presidi di controllo e di gestione dei conflitti la cui efficacia viene periodicamente valutata.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, con particolare riferimento alle attività d'investimento svolte dalla SGR per conto degli OICR gestiti, la Politica aziendale adottata enuncia le misure individuate dalla SGR per la trattazione dei conflitti riconducibili all'eventuale investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo Banco Popolare, all'investimento in quote di OICR promossi e gestiti dalla stessa SGR, nonché all'utilizzo di Intermediari appartenenti al Gruppo Banco Popolare per la prestazione di servizi d'investimento in favore degli OICR. La Politica aziendale individua altresì i presidi preventivi di controllo delle situazioni di conflitto riconducibili a rapporti d'affari, di parentela o a stretti legami tra la SGR, le società del Gruppo o i rispettivi soggetti rilevanti ed i soggetti che istituiscono e gestiscono gli strumenti oggetto di investimento da parte degli OICR. In tutte le casistiche sopra esemplificate, la Politica aziendale rimette alla competenza del Consiglio di Amministrazione della SGR la definizione dei requisiti di ammissibilità e dei limiti operativi massimi consentiti.

Infine, la Politica aziendale adottata prevede altresì specifici presidi contrattuali e di controllo nei confronti del consulente per gli investimenti di cui la SGR potrebbe avvalersi, che prevedono specifici divieti ed obblighi nella fornitura dei servizi, allorché questi abbiano ad oggetto prodotti istituiti e gestiti dal consulente medesimo, da società del gruppo di appartenenza di quest'ultimo o dai rispettivi soggetti rilevanti.

La normativa in vigore stabilisce altresì che le SGR definiscano procedure e misure volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interessi come sopra definito, svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Società e del Gruppo cui essa appartiene e all'entità del rischio che gli interessi dell'OICR siano danneggiati. Al fine di garantire il grado di indipendenza richiesto dalla norma, la SGR ha predisposto, in conformità alle disposizioni normative vigenti e coerentemente alle linee guida impartite dalla Banca Capogruppo, diverse misure organizzative volte a prevenire l'insorgenza dei conflitti d'interesse e, ove ciò non risulti possibile, ad assicurare la corretta gestione delle situazioni in concreto verificatesi, in vista di realizzare l'equo trattamento degli OICR gestiti.

Tra le misure organizzative individuate, si menziona, in particolare, l'adozione di:

- I) principi etici e deontologici;
- II) regole di separatezza ed indipendenza funzionale e gerarchica;
- III) barriere informative, fisiche e logiche;
- IV) regole di condotta per la prestazione dei servizi;
- v) regole di comportamento interno, anche a fini di disciplina delle operazioni personali degli esponenti aziendali e dei dipendenti;
- VI) dispositivi efficaci, indipendenti e permanenti di controllo;
- VII) sistemi di incentivazione del personale basati su elementi premianti non in contrapposizione con l'interesse degli OICR gestiti.

La SGR vigila affinché i principi definiti nel presente documento trovino applicazione nei casi concreti, e le relative misure di prevenzione adottate si dimostrino nel tempo idonee ed efficaci. La SGR vigila altresì affinché la diffusione delle informazioni relative alle situazioni di conflitto d'interesse identificate nel documento in parola sia costantemente efficace, all'interno della SGR medesima, ai fini dei processi decisionali che interessano l'Alta Direzione e le strutture di gestione, intervenendo a formulare proposte per misure e procedure alternative o aggiuntive che si rendano necessarie ed appropriate negli specifici casi concreti.

La SGR aggiorna la propria Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse ogni qualvolta si determini un cambiamento rilevante nella propria operatività, in quella del Gruppo Banco Popolare o di ogni singola entità a questo appartenente, tale da modificare significativamente le situazioni di conflitto in essa identificate.